

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1820-B}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 20 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 868)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 dicembre 2001

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(FRATTINI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

E CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

(STANCA)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 dicembre 2001*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Identico.

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2001, N. 381

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, le parole: « adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, paragrafo 2, lettera b), » sono sostituite dalle seguenti: « adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1 »;

al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2 »;

al comma 1, lettera c), capoverso 4, dopo le parole: « di cui al presente decreto » è inserita la seguente: « legislativo »;

al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

« d-bis) al comma 3 dell'articolo 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Esso è composto dal presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali" »;

al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole da: « sorveglia la regolarità » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza »;

al comma 1, lettera e), il capoverso 3-ter è sostituito dal seguente:

« 3-ter. Il Consiglio è composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore, ed è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di funzionamento »;

TESTO MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2001, N. 381

All'articolo 1:

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

(Segue: testo approvato dalla Camera dei deputati)

al comma 1, dopo la lettera e) è inserita le seguente:

« e-bis) al comma 4 dell'articolo 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo" ».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli organi dell'AGEA sono rinnovati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato, da ultimo, dal presente decreto »;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, la parola: « sentita » è sostituita dalle seguenti: « d'intesa con »; dopo le parole: « e le province autonome » sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano » e dopo le parole: « banca dati nazionale » sono inserite le seguenti: « prevista dal regolamento ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di un anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione **della proiezione per l'anno 2002** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali ».

(Segue: testo modificato dal Senato della Repubblica)

identico;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Dalle disposizioni di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato ».

All'articolo 3:

identico;

identico.

All'articolo 4:

identico.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Identico.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato **in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed** in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione **degli stanziamenti iscritti**, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **medesimo Ministero.**

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni correttive ai decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, riordinando l'assetto organizzativo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di garantire maggiore tempestività di intervento nel processo di erogazione di aiuti, contributi e premi derivanti dalla politica agricola comune, anche attraverso la completa attuazione del sistema dell'anagrafe bovina, nonché di prorogare l'operatività dell'Ente irriguo umbro-toscano per assicurare continuità ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi in attesa della definitiva riforma funzionale e strutturale dell'Ente medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie e per l'innovazione e le tecnologie;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

ARTICOLO 1.

1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

CAPO I

ARTICOLO 1.

1. *Identico:*

a) all'articolo 3 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione

(segue: testo del decreto-legge)

europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA – Garanzia, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti »;

b) all'articolo 3-*bis* dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-*bis*. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola »;

c) il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2001 »;

d) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono organi dell' Agenzia:

a) il Presidente;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA – Garanzia, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 5, **paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1** del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti »;

b) all'articolo 3-*bis* dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-*bis*. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. **Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2** »;

c) il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto **legislativo**, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2001 »;

d) *identica*;

(segue: testo del decreto-legge)

- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio di rappresentanza;
- d) il Collegio dei revisori »;

e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza sorveglia la regolarità e l'efficienza delle procedure adottate dall'Agenzia medesima. Nel caso di difformità di valutazioni con il Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza.

3-ter. Il Consiglio è composto da sette membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo **ed** uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il Presidente. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di **organizzazione e funzionamento** »;

f) al comma 4 dell'articolo 10 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: « È istituito, nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni distinte e contabilità separate ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

d-bis) al comma 3 dell'articolo 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Esso è composto dal presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali »;

e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza **valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza.** Nel caso di difformità di valutazioni con il Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza.

3-ter. Il Consiglio è composto da **dieci** membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, **uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore,** ed è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il **coordinatore.** Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di funzionamento »;

e-bis) al comma 4 dell'articolo 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « **Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo** »;

f) *identica.*

1-bis. Dalle disposizioni di cui alle lettere **d-bis)** ed **e)** del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'AGEA adegua lo Statuto ed i regolamenti di amministrazione e contabilità e del personale alle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

ARTICOLO 3.

1. In attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal presente decreto e dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente, rinnovano gli organi della AGEA.

2. Il presidente del collegio dei revisori designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è collocato fuori ruolo.

CAPO II

ARTICOLO 4.

1. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei relativi premi ed indennità di carattere comunitario e nazionale, secondo criteri di economicità e pubblicità, il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con decreto, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determinano le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, nonché per la trasmissione informatica dei dati.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, altresì, i termini per la conclusione di ciascuna fase dei relativi procedimenti.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

2. *Identico.*

ARTICOLO 2.

Identico.

ARTICOLO 3.

1. **Gli organi dell'AGEA sono rinnovati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato, da ultimo, dal presente decreto.**

Soppresso.

CAPO II

ARTICOLO 4.

1. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei relativi premi ed indennità di carattere comunitario e nazionale, secondo criteri di economicità e pubblicità, il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con decreto, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **d'intesa con** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome **di Trento e di Bolzano**, determinano le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale **prevista dal regolamento** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, nonché per la trasmissione informatica dei dati.

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di un anno.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

ALEMANNI, *Ministro delle politiche agricole e forestali.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

SIRCHIA, *Ministro della salute.*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica.*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali.*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie.*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 5.

1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, **già prorogato** dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di un anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0015770